Procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di Contact Center e servizi correlati

N. GARA SIMOG: 8190256

DISCIPLINARE DI GARA

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_pagopa, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del giorno 26/07/2021.

INDICE

	PREMESSE	6
2.		
	2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
	2.2 CHIARIMENTI	8
	2.3 COMUNICAZIONI	8
	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI	9 10
	4.1 Durata	10
	4.2 Rinnovo	11
	4.4 Art. 106, comma 1, lett. e)	11
5. 6. 7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE REQUISITI GENERALI REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	12 14 14
	7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
	7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	15
	7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	15
	7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINA AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	ARI, 16
	7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSO STABILI	RZI 17
	7.5BIS INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINU AZIENDALE	ITÀ 17
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.	AVVALIMENTO SUBAPPALTO GARANZIA PROVVISORIA PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA SOCCORSO ISTRUTTORIO CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	19 21 22 25 26 28 29 41 42 45
	17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGO	

	17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL P	UNTEGGIO
	DELL'OFFERTA ECONOMICA	52
	17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	52
18.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	53
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE	TECNICA"
	54	
20.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	54
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	56
22.	APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMI	ENTAZIONE
	AMMINISTRATIVA	56
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	57
24.	CLAUSOLA SOCIALE	61
25.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	61
26.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	61
27.	ACCESSO AGLI ATTI	61

1. PREMESSE

Con Determina del 17.06.2021, la stazione appaltante PagoPA S.p.A. (di seguito, per brevità, anche stazione appaltante o Committente) ha avviato il procedimento per l'affidamento dei **"Servizi di Contact Center e servizi correlati** " mediante la stipula di un accordo quadro, di cui al Bando di gara inviato alla GUUE il 17.06.2021.

Essendo la Determina a contrarre adottata nel periodo compreso tra il 17 luglio 2020 ed il 30 giugno 2023 la stazione appaltante intende avvalersi delle previsioni del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, come modificato dal D.L. n 77/2021, per cui, per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare è da fare riferimento alle previsioni della suddetta normativa.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. n 77/2021, e con applicazione del <u>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo</u>, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). **Alla presente procedura si applica l'art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.**

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di una piattaforma telematica disponibile all'indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_pagopa, conforme all'art. 40 e alle prescrizioni di cui all'art. 58 del Decreto legislativo n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 82/2005.

Si precisa che tutte le informazioni circa l'utilizzo della piattaforma telematica utilizzata da questa Stazione Appaltante sono disponibili all'all. 13) "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma".

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma; il codice NUTS è ITI43

N. Lotto	CIG	
Lotto 1	8798796428	

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Giuseppe Virgone

Con l'aggiudicatario della presente procedura di gara (di seguito: Fornitore) verrà stipulato un Accordo quadro ai sensi dell'art. 54 dell'art. 54 co. 1 del D.lgs. 50/2016 con il quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare i Contratti attuativi per l'erogazione del servizio oggetto della presente gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA E RELATIVA PUBBLICAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documenti ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice:
 - · Relazione tecnico illustrativa;
 - · Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Domanda di partecipazione:
- 5) MODELLO per avvalimento per impresa ausiliaria;
- 6) MODELLO per dichiarazioni ulteriori;
- 7) MODELLO DGUE;
- 8) Dichiarazione sostitutiva antimafia:
- 9) Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- 10) Schema di Accordo quadro;
- 11) Schema Offerta Economica;
- 12) Elenco del personale attualmente impiegato;
- 13) Disciplinare telematico e timing di gara utilizzo della piattaforma

Pur non sussistendo, in considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto della presente gara, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter del

predetto decreto, la Stazione Appaltante ha elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, contenente una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione dei singoli contratti.

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nel DUVRI, si ritiene che l'attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza

Resta inteso che, qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del relativo DUVRI con la quantificazione dei conseguenti costi che, sottoscritto per accettazione dall'operatore economico aggiudicatario, integrerà i singoli contratti attuativi.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

La documentazione di gara di cui sopra è disponibile sul sito internet: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_pagopa

Ai sensi dell'art. 74 del Codice la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla piattaforma telematica.

Il rilascio di eventuali copie su carta sarà gestito previa corresponsione di quanto dovuto a titolo di rimborso spese.

Si rinvia all'allegato 13 "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma" per i dettagli circa l'utilizzo della piattaforma telematica.

2.2 CHIARIMENTI

Le richieste di chiarimenti o quesiti devono essere trasmessi, tramite la Piattaforma telematica, entro e non oltre 10 giorni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma telematica nell'apposita sezione "Comunicazioni dell'amministrazione", accessibile come innanzi indicato in ordine alla disponibilità ed all'accesso alla documentazione di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non costituiscono richieste di chiarimenti quelle concernenti l'assistenza tecnico-specialistica legata all'utilizzo dell'AVCPASS risolvibili attraverso l'assistenza tecnica messa a disposizione dall'ANAC.

2.3 COMUNICAZIONI

Salvo quanto innanzi disposto in merito ai "Chiarimenti", tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra PagoPA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma telematica, come previsto nell'allegato n. 13 "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma".

Diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recepimento delle comunicazioni. La modifica dell'indirizzo PEC dovrà essere riportata anche nei dati anagrafici inseriti in sede di registrazione sulla piattaforma come meglio specificato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica di accesso all'Area Riservata del Portale appalti".

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'Operatore si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Operatore si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Eventuali rettifiche al Bando di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge, salvo quanto previsto nell'art.79, comma 5 bis, del Codice.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento del Servizi di contact center e servizi correlati.

Stante la tipologia dei servizi di gara, interdipendenti e strettamente collegati tra loro,, un'eventuale suddivisione dei lotti non rappresenterebbe una soluzione efficiente ed economicamente conveniente. Non trova inoltre fondamento un'eventuale suddivisione in lotti geografici, in quanto i servizi si svolgeranno presso presso la sede del Fornitore.

Lotto	Oggetto dell'appalto	CIG
Lotto 1	Servizio di contact center e servizi correlati	8798796428

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

Lotto n. 1 - Dettaglio delle prestazioni oggetto del lotto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizi di contact center	79511000-9	Р	€ 9.400.000,000 00
2	Implementazione e gestione della struttura tecnologica	72000000-5	S	€ 576.000,00
3	Servizi di consulenza e assistenza informatica	72600000-6	S	€ 318.000,00
	Importo totale soggetto a ribasso		€ 10.294.000	

Le prestazioni saranno in concreto determinate dai Contratti attuativi.

Si precisa che il valore della gara è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante, al meglio delle odierne conoscenze del Servizio, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per la Stazione Appaltante.

L'importo totale stimato è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a zero, posto che le attività in cui si articola il servizio sono espletate al di fuori dei locali di PagoPA. La medesima circostanza, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, esonera la Società dalla predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati dall'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo dei costi della manodopera è pari a: Euro 8.235.200,00 (80% dell'importo posto a base di gara), così calcolato sulla base della tabella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo i valori economici definiti dal CCNL cd. Telecomunicazioni.

Il servizio è finanziato con fondi propri della Stazione appaltante.

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di **24 mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale potranno essere emessi Contratti Attuativi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Contratti Attuativi andassero oltre il termine di validità dell'Accordo Quadro, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento.

Alla scadenza, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare eventuale opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

4.2.1.1 Rinnovo

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi, per un importo di € 10.294.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario

4.2.1.2 Art. 106, comma 1, lett. e)

La stazione appaltante si riserva la possibilità di chiedere al Fornitore l'incremento dell'importo massimo spendibile fino alla concorrenza di un quinto, alle stesse condizioni, con le modalità di cui all'articolo **106, comma 12**, del Codice, nell'ipotesi in cui nel periodo di efficacia dell'accordo quadro tale importo sia esaurito;

4.2.1.3 Affidamento di servizi analoghi ai sensi dell'art. 63, comma 5

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'articolo 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicato - Infrastruttura tecnologica a supporto del Contact Center di cui al par. 3.3 del Capitolato tecnico, per una durata pari a 24 mesi rinnovabili per altri 24 mesi, per un importo stimato complessivamente non superiore, già indicato nella tabella di cui al par. 3 del presente Disciplinare, ad € 1.152.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Il valore massimo stimato comprensivo delle varie opzioni previste è pari a € 22.646.800,00 al netto dell'Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, come di seguito specificato.

Lotto	Importo a base di gara per i 24 mesi di durata contrattuale (IVA esclusa)	Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (IVA esclusa)	Opzione 1/5 contrattuale (IVA esclusa) (Art. 106, c. 1, lett. e, c. 12)	Valore Massimo Stimato, comprese opzioni (IVA esclusa)
1	€ 10.294.000,00	€ 10.294.000,00	€ 2.058.800,00	€ 22.646.800,00

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

In particolare:

- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete:
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48, comma 7 del Codice, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all'art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all'impresa consorziata; inoltre, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione;

- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di gueste;
 - b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) o negli altri casi di aggregazioni previsti dall'art. 45, comma 2, lett. e), f), e g) del predetto decreto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria in misura maggioritaria. Resta inteso che

i requisiti richiesti devono essere cumulativamente ed interamente posseduti dal raggruppamento di imprese.

Ai sensi di quanto previsto al comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara, ai concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o rete di imprese cui lo stesso partecipi ovvero dei consorzi stabili e di quelli di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice che per esso concorrono.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La partecipazione alla procedura è subordinata alla sottoscrizione, ai sensi e per gli effetti delle vigenti "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", di uno specifico "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" da allegare alla documentazione necessaria ai sensi del presente atto a pena di esclusione. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

 a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

<u>Per la comprova del requisito</u> la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

b) Iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione tenuto dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

<u>Per la comprova del requisito</u> la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

c) Realizzazione di un fatturato specifico minimo annuo, relativo a tutte le attività svolte dall'operatore economico e non solo a quella specifica attinente al settore oggetto della procedura, complessivamente pari, per gli ultimi tre esercizi finanziari considerati (2018-2019-2020), non inferiore a: € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00) Iva esclusa,

Tale requisito è richiesto in ragione di quanto previsto dall'art. 83, comma 5, del Codice, in quanto costituisce un indicatore idoneo dell'esperienza comprovata e continuativa nel settore. Il suo dimensionamento garantisce l'apertura al mercato delle PMI.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

d) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

"Servizio di punta" Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (2018-2019-2020) almeno n.1 contratto avente ad oggetto un servizio di call center verso un unico cliente con un numero di potenziali contatti non inferiore a 1.000.000 annuali.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle sequenti modalità:

 originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo al netto di IVA e del periodo di esecuzione;

ovvero

- copia, dichiarata conforme all'originale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dei contratti oggetto delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e delle relative fatture emesse debitamente quietanzate.
- e) essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI ISO 9001, per le attività oggetto d'appalto, al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

- I requisiti di cui al punto 7.1 lett. a) e al punto 7.1 b) devono essere posseduti da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 7.2. lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

- Il requisito del Servizio di punta di cui al precedente **punto 7.3 lettera d)** deve essere posseduto per intero dalla mandataria.
- Il requisito di cui al punto 7.3 lett. e) deve essere posseduto da:
 - a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
 - b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di idoneità di cui al **punto 7.1 lett. a) e al punto 7.1 b)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate che eseguono la prestazione principale;
- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al precedente **punto 7.3 lett. e)** (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO9001) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l'attività oggetto della certificazione. A tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.

7.5BIS INDICAZIONI PER L'IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del R.D. 16.03.1942 n. 267 e s.m.i. la stessa impresa può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici nel

rispetto delle condizioni ivi previste, come appresso esplicitate. Può altresì partecipare riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese a condizione che non rivesta la qualità di mandataria, ai sensi dell'art. 33, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito in L. 134/2012, e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La ditta che versa nelle condizioni di cui al presente paragrafo deve dichiarare di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di ammissione al concordato) e di essere stata autorizzata a partecipare alle procedure di affidamento di contratti pubblici, giusto decreto del giudice delegato del Tribunale (indicare il Tribunale competente e la data del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare).

Per tale motivo, deve dichiarare:

- i. di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono soggette ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- ii. che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, in quanto l'ANAC non ha subordinato la partecipazione alla necessità che il concorrente ricorra all'avvalimento;

oppure

- b) che ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, provvede ad allegare i seguenti documenti:
 - 1. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente:
 - a. indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - b. attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - 2. documenti da presentarsi da parte della ditta ausiliaria:
 - 1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano concordatario di cui all'art. 161, secondo comma, lettera e) del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. e la ragionevole capacità di adempimento del contratto d'appalto;
 - 2) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, contenente l'impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione per la durata del contratto le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a

subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. (Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, la dichiarazione può essere resa da un operatore facente parte del raggruppamento):

- 3) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
- 4) nel caso di ausilio, ex art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i., nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di subentro previsti dal precitato articolo.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

È ammesso l'avvalimento della certificazione di qualità, a condizione che, ai fini dell'idoneità del contratto, l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2017, n. 852).

Qualora il concorrente intendesse ricorrere all'istituto di cui all'art. 89 del predetto decreto, egli dovrà presentare la sequente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere speciale per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (tale dichiarazione di volontà di ricorso all'avvalimento non è suscettibile di integrazione o regolarizzazione tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice; in tal senso v. ANAC Determinazione n. 1 del 08.01.2015 E PER TALE DICHIARAZIONE NON E' PREVISTO UN APPOSITO MODELLO PUBBLICATO DALLA S.A.);

- 2. **DGUE**, a firma dell'ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A (A: Informazioni sull'operatore economico) e B (B: Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico), alla parte III (Motivi di esclusione Articolo 80 del Codice), alla parte IV (Criteri di selezione), in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI (Dichiarazioni finali);
- 3. dichiarazione sostitutiva (COMPILARE MODELLO PER AVVALIMENTO PER IMPRESA AUSILIARIA PREDISPOSTO DALLA S.A.) con la quale il legale rappresentante di altro operatore economico, in qualità di ausiliaria:
 - attesta l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliata;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1 del Codice);
 - attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice).
- 4. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (debitamente specificati) e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
- 5. PASSOE dell'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi del comma 7 del citato art. 89 del Codice, a pena di esclusione, ciascuna impresa ausiliaria può prestare l'avvalimento ad un solo concorrente e non è consentito che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Rapporto con il subappalto

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'impresa ausiliaria non può eseguire, in subappalto, quote di prestazioni eccedenti quelle correlate ai requisiti posseduti e, comunque, resi disponibili attraverso l'avvalimento.

Ne consegue che, mentre in fase di qualificazione il concorrente può utilizzare liberamente l'avvalimento, qualora esso si concretizzi in subappalto, quest'ultimo incontra i limiti previsti dalla disciplina speciale pubblicistica per esso stabilita.

È escluso il ricorso all'avvalimento nell'ambito del subappalto.

Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall'ausiliario all'ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l'esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l'affitto d'azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l'esperienza dell'impresa ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all'impresa ausiliata (cfr. Consiglio di Stato, n. 864 del 23/02/2015).

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria a mettere a disposizione della stazione appaltante per tutta la durata dell'appalto le risorse ed i mezzi di cui è carente il concorrente o del contratto di avvalimento, a condizione chei citati elementi (dichiarazione o contratto) siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta (ad. es. mediante sottoscrizione con firma digitale e marcatura temporale ovvero tramite PEC).

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

9. SUBAPPALTO

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta dei servizi che intende subappaltare, l'affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, la stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1) **Una garanzia provvisoria,** come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo posto a base di gara e precisamente di importo pari a quanto riportato nella tabella sottostante, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice:

Lotto	Importo complessivo	Importo cauzione (riducibile secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice)
1	€ 10.294.000,00	€ 205.880,00

2) Una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula dell'Accordo Quadro. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice.

In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In d	caso di prestazione di garanzia fideiussoria , questa dovrà:
	contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito, e pertanto
	intestata a PagoPA SpA;
	essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo
	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le
	imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art.
	45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
	essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
	sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
	19/1/2018 n. 31 (G.U. 10/4/2018 n. 83);
	avere validità per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
	prevedere espressamente:
	a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di
	cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in
	solido con il debitore;
	b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice
	civile;
	c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della
	stazione appaltante;
	contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal
	medesimo garante;
	essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore
	che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
	confronti della stazione appaltante;
	essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art.
	1 5 5

93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180

giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- ☐ in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- Copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2,lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art.

20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Delibera ANAC n.1174 del 19 dicembre 2018, pubblicata nella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 06.03.2019, già in vigore dal 01 gennaio 2019; pubblicata, altresì, sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara") e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il versamento deve essere effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi, calcolati sul valore Massimo stimato, descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC
1	8798796428	€ 500,00

12.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico telematico per la partecipazione alla gara in oggetto, contenente tutta la documentazione prevista dal presente disciplinare di gara, dovrà pervenire mediante utilizzo della piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 17:00 del giorno 26/07/2021.

Il termine stabilito è conforme a quanto previsto dall'articolo 2 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, secondo il quale si considerano comunque sempre sussistenti ragioni di urgenza.

La piattaforma telematica, come esplicitato nell'allegato n. 13 "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma", prevede il caricamento e l'invio dell'offerta contenente le seguenti buste digitali:

"BUSTA DIGITALE A - Documentazione amministrativa";

"BUSTA DIGITALE B - Offerta tecnica";
"BUSTA DIGITALE C - Offerta economica".

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica che consentano di ricostruire la complessiva offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Parimenti, il caricamento per errore nella busta digitale A o C di documentazione tecnica da inserire nella busta digitale B ovvero il caricamento per errore nella busta digitale A o B dell'offerta economica da inserire nella busta digitale C, comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Saranno escluse, comunque, le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori economici di cui all'art. 49 del codice possono esclusivamente ed alternativamente:

- produrre documentazione o certificazione rilasciata dallo Stato di origine o di provenienza;
- produrre dichiarazione resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla nel paese di origine o di provenienza.

Le documentazioni, certificazioni e dichiarazioni di cui sopra **devono essere redatte in lingua italiana**, ovvero devono essere accompagnate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese di origine o di provenienza.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000.

Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre **deve essere in lingua italiana** o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13.SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ☐ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- I'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- Ila mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Ila mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta:
- Ila mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;
- Il le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (art. 83, comma 9 ultimo periodo del Codice).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Si precisa che tutta la documentazione di cui sopra deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nell'All. 13) "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma"

14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 4 **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE"** e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE). In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri

rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

14.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il MODELLO DGUE allegato n. 7.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1 del Codice, dal 18 Aprile 2018 il DGUE è fornito esclusivamente in forma elettronica, pertanto la stazione appaltante accetterà soltanto i DGUE presentati su supporto informatico.

Tale modalità di produzione documentale richiede che il DGUE sia presentato esclusivamente mediante una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto digitalmente dal soggetto dichiarante (file in formato p7m registrato su supporto informatico con firma digitale);
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Per la compilazione del DGUE si richiamano le Linee Guida del MIT del 18/07/2016.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 14.3.1
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Parte III - Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e al D.L. 32/2019 ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 1, *lett.a, b, b.bis*, comma 3, comma 4, comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10 bis del Codice – cfr. punto 15.3.1 del presente Disciplinare.

Parte IV - Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando preferibilmente direttamente la sezione « α » ovvero compilando quanto seque:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- b. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.2 del presente disciplinare.
- c. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

d. Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

• nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate:
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice (parte III "Motivi di esclusione - Articolo 80 del Codice" del DGUE), va resa individualmente anche dai seguenti soggetti, non firmatari della domanda di partecipazione alla gara (compilare DGUE per la parte che interessa):

in caso di impresa individuale = titolare o direttore tecnico;

in caso di società in nome collettivo = soci o direttore tecnico;

in caso di società in accomandita semplice = soci accomandatari o direttore tecnico;

altri tipi di società o consorzio = membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per l'attribuzione del significato da attribuire all'espressione "socio di maggioranza", si veda Consiglio di Stato, Ad. Plen., 06.11.2013, n. 24).

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta (cfr. Comunicato del Presidente del 08/11/2017).

La dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice deve riguardare anche i soggetti di cui al precedente punto che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando. Il concorrente deve quindi dichiarare:

- I. se vi siano soci, soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando;
- II. qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;

III. qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto II. per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.

In alternativa al rilascio della dichiarazione in via personale ed individuale da parte dei predetti soggetti, la dichiarazione medesima sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice da parte dei predetti soggetti può essere rilasciata dal rappresentante legale del concorrente anche con riferimento a ciascuno dei soggetti sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 80, comma 6 del Codice, la stazioni appaltante esclude l'operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 80, comma 11 del Codice, le cause di esclusione previste dal predetto articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE), il modello DGUE dovrà essere sottoscritto:

- a. in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE già costituito sia dalla mandataria, sia dalle mandanti/sia dal consorzio, sia dalle imprese consorziate/sia dal GEIE, sia da tutte le imprese associate;
- b. in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario/GEIE da costituire da tutti i legali rappresentanti delle imprese associande/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono consorziarsi/da tutti i legali rappresentanti delle imprese che intendono costituire il gruppo;
- c. in caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) e consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) sia dal legale rappresentante del consorzio, sia dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
- d. in caso di avvalimento, sia dal legale rappresentante dell'impresa avvalente, che di quella ausiliaria.
- e. nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33 il modello DGUE con connessa dichiarazione sostitutiva deve essere

- sottoscritto sia dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune (che assume il ruolo di mandataria), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 il modello DGUE deve essere sottoscritto dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, il modello DGUE deve essere sottoscritto sia dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria (se il raggruppamento è già costituito), sia dai legali rappresentanti delle imprese partecipanti al contratto di rete ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il DGUE va compilato comunque compilato secondo le linee guida di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 luglio 2016, n. 3 (GU 27 luglio 2016, n. 174) anche in relazione alla specifica ipotesi sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti dagli atti di gara.

In materia di DGUE, la STAZIONE APPALTANTE si atterrà alle indicazioni di cui al Comunicato del 8 novembre 2017 del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo indicata come "ANAC").

Ulteriori precisazioni

Una volta compilato il DGUE editato in ogni sua parte, questo dovrà:

- essere sottoscritto digitalmente dal soggetto avente titolo ad impegnare l'operatore economico e, in caso di procuratore, andrà allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- o essere acquisito sulla piattaforma telematica.

Allo stesso modo devono essere trasmesse le dichiarazioni eventualmente rese per le necessità espresse nelle linee guida del DGUE, sezione Avvertenze generali, quinto capoverso, e devono essere caricate a sistema in maniera analoga.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5, del Decreto legislativo n. 50/2016, sulla base delle indicazioni eventualmente rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti e trasmessi attraverso la piattaforma telematica e con le modalità innanzi descritte tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso in cui fossero intercorse variazioni in corso di gara rispetto ai soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 2 e 3, o nuove operazioni societarie, gli operatori di cui sopra (concorrente, ausiliario, subappaltatore) dovranno elencare i nominativi di tali soggetti e rendere nei loro confronti le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione previste dai medesimi commi dell'art. 80.

In tale contesto, dovranno essere altresì tempestivamente comunicate le eventuali ulteriori variazioni alle dichiarazioni ed informazioni contenute nel DGUE e nella "Domanda di Partecipazione" producendo gli stessi documenti con le medesime modalità, evidenziando le variazioni intervenute e producendo se del caso documentazione opportuna.

STAZIONE APPALTANTE si riserva comunque la facoltà di eseguire il controllo della veridicità delle autodichiarazioni rese nel DGUE anche a campione e in tutti i casi in cui si rendesse necessario per assicurare la correttezza della procedura, chiedendo a qualsiasi concorrente di produrre con le modalità sopra descritte i nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 2 e 3, e le operazioni societarie.

14.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 14.3.1. Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sulla base del modello denominato **"MODELLO PER DICHIARAZIONI ULTERIORI"** con le quali, tra l'altro:

- 1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui di all'art. 80, comma 1, lett.a, b, b. bis, comma 3, comma 4 (ivi incluse le violazioni non definitivamente accertate, ex art. 1, lett. n) del D.L. n. 32/2019 e del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020), comma 5 lett. b, c-bis e c-ter, c-quater, f-bis e f-ter, comma 10 e 10 bis del Codice;
- 2. dichiara di non essere stato destinatario di un provvedimento di decadenza dal beneficio erogato per aver reso falsa dichiarazione ai sensi del comma 1 bis dell'art. 75 del DPR 455/2000 (Il predetto comma è stato aggiunto dall'art. 264, comma 2, lett. a) della Legge n.77 del 2020 "liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19", il quale prevede che nel caso di dichiarazioni mendaci, riscontrate a seguito di controlli a campione, le amministrazioni dispongono nei confronti dell'operatore economico la revoca del beneficio erogato e il divieto

- di accesso a contributi, finanziamenti ed agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data in cui l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza).
- 3. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 6. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 7. si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;
- 8. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia: si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica...... ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
- 10. autorizza qualora un partecipante al lotto eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la STAZIONE APPALTANTE a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la STAZIONE APPALTANTE a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 15.1, "Segreti tecnici e commerciali", del presente disciplinare;

11. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento CE (27 Aprile 2016 n. 2016/679/UE), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo nonché del Regolamento CE.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 Marzo 1942 n. 267

12. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1 a 13, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria (il presente documento non è richiesto a pena di esclusione: tuttavia la mancata presentazione originerà su richiesta della S.A la registrazione a sistema da parte del O.E. partecipante);
- Dichiarazione sostitutiva antimafia secondo il MODELLO predisposto dalla
 S.A. in allegato n. 8 al presente Disciplinare;
- Documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice:
- copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- patto di integrità sottoscritto per accettazione e conferma. Il concorrente deve inviare il Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, secondo il modello reso disponibile dalla STAZIONE APPALTANTE. Qualora il concorrente sia un soggetto plurimo temporaneo costituito o costituendo, o un soggetto di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) il documento va

- caricato/firmato congiuntamente dai soggetti componenti il soggetto plurimo o assimilato;
- documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo: concorrenti devono produrre idoneo documento di attestazione dell'assolvimento imposta di bollo in una delle modalità previste dalla normativa vigente. Le offerte non in regola con il bollo sono considerate valide ai fini della partecipazione alla procedura ma verranno comunicate al competente Ufficio della Stazione appaltante delle Entrate. Il concorrente deve inviare e far pervenire alla STAZIONE APPALTANTE, mediante inserimento nella busta digitale "A", l'attestazione del pagamento degli oneri di bollo relativi all'istanza e all'offerta economica. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare copia scansionata del foglio sui cui viene apposta la marca da bollo, debitamente annullata, con l'indicazione del numero gara SIMOG e CIG della presente procedura di gara, o, in alternativa, ricorrendo alla marca da bollo virtuale, allegando il file della ricevuta relativa al pagamento

A tal fine la modulistica di gara prevede un documento denominato "Modello per attestazione pagamento imposta di bollo".

14.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- O copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- ☐ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno esequite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ☐ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- ☐ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ☐ dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- O copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- ☐ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- ☐ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

□ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma

dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD:

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'OFFERTA TECNICA deve essere caricata sulla piattaforma telematica secondo le modalità precisate nell'All. 13) "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma"

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una **Relazione tecnica** dei servizi offerti con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione tecnica riportati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1.

La Relazione dovrà contenere una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti, che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.

All'offerta deve essere allegato un **indice** riepilogativo degli elaborati.

La Relazione tecnica dei servizi offerti, dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l'ordine dei criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1.

La Relazione dovrà essere contenuta entro n. 25 facciate, foglio A4 (è escluso dal computo delle 25 facciate le copertine, l'indice riepilogativo, i curricula, gli allegati di cui ai criteri 11,12 e 13, e le certificazioni che, qualora posseduta deve essere inserita in copia conforme all'originale), con carattere Times New Roman – corpo 12, margini superiore e inferiore cm 2,5, margini destro e sinistro cm 2.

Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere inferiore, purché leggibili. La relazione deve riportare una numerazione progressiva ed univoca delle pagine.

Si invitano i concorrenti a:

• evidenziare i collegamenti tra quanto contenuto in offerta tecnica ed i criteri e i sub-criteri di valutazione riportati alla tabella del paragrafo 17.1. del presente Disciplinare.

La relazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella Busta A, deve essere strutturata in paragrafi corrispondenti ai diversi criteri di valutazione e tutti gli ulteriori documenti ivi menzionati.

15.1. SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

- 1. Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).
- 2. In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5 del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici o commerciali.
 - Sul punto si chiarisce che i segreti tecnici e commerciali <u>non devono essere</u> semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'Operatore.
- 3. Il concorrente deve quindi allegare nel Portale una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione Busta Tecnica, contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:
 - argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
 - fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 4. Il concorrente deve allegare nel Portale anche una copia della relazione tecnica (di cui al paragrafo 15) adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, firmata digitalmente e denominata "Relazione tecnica oscurata".
- 5. La STAZIONE APPALTANTE si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso ai soggetti interessati e, in particolare, garantirà visione ed eventuale estrazione in copia di quella parte della documentazione che è stata oggetto di valutazione e conseguente attribuzione del punteggio da parte della Commissione giudicatrice qualora strettamente collegata all'esigenza di tutela in giudizio del richiedente.

- 6. La STAZIONE APPALTANTE si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.
- 7. Si precisa che la STAZIONE APPALTANTE non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente, entro 15 giorni a comunicare quanto previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

La relazione tecnica e tutti gli altri allegati contenuti nella Busta Tecnica devono essere firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa concorrente o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma (allegando la relativa procura nella busta Amministrativa).

Nel caso di concorrenti associati l'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda, di cui al punto 14.1 del presente Disciplinare.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello denominato **"SCHEMA OFFERTA ECONOMICA"**, allegato al presente disciplinare (all. 11).

L'operatore economico concorrente deve compilare l'offerta economica, inserendo i seguenti elementi:

- A) Con riferimento alle attività relative al **Servizio Operatori (A),** il ribasso % sui prezzi unitari indicati;
- B) Con riferimento alle attività di progettazione, implementazione e gestione dell'**Infrastruttura tecnologica a supporto del Contact Center** il concorrente dovrà indicare:
 - Per le componenti infrastrutturali tecnologiche (B.1), il ribasso % sul valore indicato:
 - Per le attività di configurazione, parametrizzazione, sviluppo software, manutenzione e gestione applicativa (B.2), ribasso % sulla tariffa max giornaliera indicata.
- C) Con riferimento alle attività di **consulenza progettuale specialistica** (C), il ribasso % su tariffa max giornaliera indicata.

Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali. Per gli importi che superano il numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali autorizzati, arrotondando l'eventuale terza cifra decimale all'unità superiore se uguale o maggiore di cinque e all'unità inferiore se minore di cinque.

La % di ribasso sull'importo posto a base di gara (di cui alla cella C32 dell'allegato 11 "Schema di offerta Economica") al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA, dovrà essere riportata anche all'interno della cella gialla posta sotto la colonna "Offerta", della Piattaforma Telematica, come riportato nell'allegato 13 al presente Disciplinare "Disciplinare telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma".

L'offerta economica deve inoltre contenere:

- 1) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. I costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 2) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. All'offerta economica deve inoltre essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata;
- 3) Indicazione dei contratti collettivi che si intendono applicare al personale addetto all'esecuzione dei servizi operatori inbound ed outbound;
- 4) Un documento contenente i giustificativi dell'offerta economica, indicando specificatamente le seguenti componenti del prezzo offerto:
 - Spese generali d'azienda;
 - Costi di approvvigionamento (attrezzature, macchinari...);
 - Costi ammortamento per le attrezzature;
 - Costi per prodotti e materiale di consumo;
 - Costi degli oneri per la sicurezza;
 - Costi per i sistemi informativi a supporto del servizio;
 - Altro (specificando qualsiasi ulteriore voce di spesa che abbia influito sul valore dell'offerta
 - economica);
 - Utile d'impresa al netto di oneri e tasse.

N.B: I costi della manodopera, i costi aziendali e i giustificativi dell'offerta economica vanno indicati in termini assoluti in relazione al Valore massimo stimato, ossia a seguito della stipula dell'Accordo Quadro per un valore pari all'importo massimo spendibile previsto nei singoli Contratti attuativi.

Si precisa che:

- I prezzi/canoni offerti dovranno essere espressi, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- I prezzi/canoni unitari offerti non possono essere pari a 0 (zero);
- I quantitativi indicati nel "Modello di offerta economica" hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta;
- I prezzi/canoni unitari offerti sono comprensivi dei servizi connessi, anche di quelli migliorativi, se dichiarati in sede di offerta tecnica.
- Si precisa che i ribassi percentuali offerti in sede di offerta economica, saranno utilizzati per determinare la graduatoria finale e non incideranno sulla capienza del relativo Accordo Quadro; i ribassi percentuali offerti saranno infatti applicati unicamente sui singoli Contratti Attuativi.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche maggiori o uguali alla base d'asta complessiva.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica.

Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

In caso di discordanza tra prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà il prezzo più conveniente per l'Amministrazione come previsto dall'art. 72 del R.D. 827/24 e s.m.i..

Si precisa che il mancato utilizzo dei MODELLI predisposti dalla STAZIONE APPALTANTE per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei predetti Moduli. Pertanto, al fine di ridurre al minimo le esclusioni dalla gara per inesattezze e/o omissioni si raccomanda di usare i modelli di istanza

ed offerta allegati alla presente agli atti di gara.

La Stazione Appaltante non è tenuta a rimborsare alcun onere o spesa sostenute dal Concorrente per la preparazione e la presentazione dell'Offerta medesima, anche nel caso di successiva adozione di provvedimenti in autotutela, che comportino la mancata aggiudicazione della presente gara e/o la mancata stipula dell'Accordo Quadro.

L'Aggiudicatario dell'Appalto resta vincolato anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro o, qualora si rifiutasse di stipularla, saranno applicate le sanzioni di legge, nel rispetto dei limiti statuiti dall'articolo 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio totale (P_{TOT}) attribuito a ciascuna offerta è uguale a $P_T + P_E$ dove:

P_T = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

P_F = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

L'analisi delle offerte seguirà il seguente iter procedurale:

- 1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
- 2. riparametrazione dei singoli punteggi e successiva esclusione delle offerte che non hanno superato la soglia di sbarramento;
- 3. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- 4. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3);
- 5. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
- 6. definizione elenco finale dei concorrenti che hanno superato la fase n. 4;
- 7. formazione della graduatoria di gara.

17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

	OFFERTA TECNICA		PUNTI T MAX
nr.	Criteri		
1	Servizio Operatori Il relativo punteggio viene attribuito sulla base dei sub-criteri di seguito dettagliati		
1.1	Modello organizzativo per l'erogazione del Servizio Operatori. Saranno valutate le modalità operative che si intendono seguire per l'erogazione dei servizi richiesti, nonché le metodologie e le soluzioni tecnologiche proposte, in conformità alle specifiche tecniche richieste dal Capitolato, in particolare per minimizzare i rischi legati alla riduzione della qualità percepita dagli utenti in seguito ad eventuali aumenti di volumi sia pianificati che imprevisti	16	
1.2	Curricula dei soggetti proposti Allegare i Curricula dei seguenti soggetti di cui al par. 3.2.3 del Capitolato: - Operatore di Contact Center - Team Leader - Tutor Formatore - Responsabile della qualità - Responsabile del Team di progetto - Referente privacy Sarà valutata l'esperienza dei su elencati soggetti e	8	

	premiate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto conforme alle caratteristiche e agli adempimenti richiesti dal Capitolato. Si richiede di allegare il curriculum vitae, indicando solo le iniziali del nome e cognome senza alcun riferimento o a dati anagrafici o recapiti, dai quali si evinca l'elenco dei titoli di studio e le esperienze professionali.		
2	Infrastruttura tecnologica a supporto del Contact Center Sarà valutata la concretezza, l'esaustività e la contestualizzazione della proposta, con particolare riferimento alle logiche, le modalità, le procedure con cui l'Operatore intende eseguire le prestazioni, nonché le migliorie proposte rispetto alle prescrizioni descritte nel par. 3.3 del Capitolato Tecnico e nei suoi allegati	8	
3	Consulenza specialistica progettuale Sarà valutata la concretezza, l'esaustività e la contestualizzazione della proposta, con particolare riferimento alle logiche, le modalità e le procedure con cui l'Operatore intende svolgere le attività di gestione dei servizi come descritti nel par. 3.4 del Capitolato Tecnico	8	
4	Sistema di qualità e monitoraggio del servizio di Contact Center. Caratteristiche della control room che si intendono mettere a disposizione Sarà valutata l'efficacia delle soluzioni adottate e degli strumenti offerti per ciascuna delle prestazioni indicate al par. 6.1 e ss. del Capitolato.	8	
5	Possesso della certificazione BS OHSAS 18001:2007 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno		2

	dei componenti sia in possesso della Certificazione.	
6	Possesso della certificazione 20000-1: 2018 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno dei componenti sia in possesso della Certificazione.	2
7	Possesso della certificazione 27001:2013 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno dei componenti sia in possesso della Certificazione.	2
8	Possesso della certificazione 22301:2019 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno dei componenti sia in possesso della Certificazione.	2

9	Possesso della certificazione 18295-1:2017 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno dei componenti sia in possesso della Certificazione.		2
10	Possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 2008 o equivalente L'Operatore dovrà allegare copia del certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 La Commissione attribuirà un punteggio in base ai seguenti criteri: SI = 2 p. NO = 0 p. Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio anche nel caso in cui solo uno dei componenti sia in possesso della Certificazione.		2
11	Piano della Qualità Allegare un documento che illustri quanto previsto al par. 6.3 del Capitolato	4	
12	Piano di attivazione del servizio Allegare un documento che illustri quanto previsto al par. 8 del Capitolato	4	
13	Piano di rilascio e trasferimento finale del servizio Allegare un documento che illustri quanto previsto al par. 9 del Capitolato	2	

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento pari a 50 punti**. Dopo la **riparametrazione** del punteggio tecnico, il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, la Commissione procede, in primo luogo, all'attribuzione di un coefficiente preliminare definito attraverso la media dei coefficienti calcolati dai singoli commissari utilizzando il "confronto a coppie", sulla base dei seguenti criteri di preferenza, in conformità a quanto previsto dalla Linee Guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 recanti offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, aggiornate al D. Igs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

Livello di preferenza	Grado di preferenza
Massima	6
Grande	5
Media	4
Piccola	3
Minima	2
Parità	1

Il **confronto a coppie** avviene sulla base di preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutte le altre, sulla base dei parametri più sopra evidenziati.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6.

Nel caso in cui le offerte pervenute siano inferiori a 3 (tre), si precisa che per i criteri di natura qualitativa (D), i singoli coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari considerando che:

Giudizio	Coefficiente
qualitativo	
Ottimo	Fino a 1
Buono	Fino a 0,80
Discreto	Fino a 0,60
Sufficiente	Fino a 0,40
Mediocre	Fino a 0,20
Inadeguato	0

Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta a-esima presentata Pt(a), sarà determinato dalla sommatoria per ciascun criterio dei coefficienti V(a)i per i relativi pesi, come riassunto in tale formula:

$$Pt(a) = \sum_{i=1}^{n} (Wi * V(a) i)$$

Pt(a) = punteggio di valutazione dell'offerta tecnica (a); Wi = peso previsto per criterio (i) V(a)i = coefficiente calcolato dalla Commissione rispetto al criterio (i); n= numero totale dei criteri \$\sum_n=\text{sommatoria}\$

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate secondo le seguenti modalità (procedura di rescaling):

- se V(max)pi>0
- se V(max)pi=0 V(a)i=0

dove:

V(a)pi è il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

V(max)pi il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della procedura di rescaling;

V(a)i sarà il coefficiente ottenuto dalla ditta a per il criterio i-esimo dopo la procedura di rescaling.

I coefficienti definitivi assegnati a ogni criterio V(a)i vengono poi moltiplicati per i relativi sub-punteggi Wi.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun concorrente avrà conseguito per l'offerta tecnica proposta.

17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento al Criterio di valutazione dell'Offerta economica, il punteggio economico è determinato applicando la seguente formula:

Pi = (Omin/Oi)*Pmax

Dove:

Pi è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo; Omin è il prezzo offerto minimo; Oi è il prezzo del concorrente iesimo;

Pmax e il punteggio massimo attribuibile pari a 30 punti.

In questo caso all'Offerta con prezzo più basso viene attribuito il punteggio massimo di 30 punti.

Si specifica che verrà preso in considerazione per l'applicazione della suddetta formula il prezzo offerto complessivo esclusa IVA.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo complessivo a base d'asta e/o le singole basi d'asta.

17.4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi di cui sopra, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi totali.

Il Punteggio Totale (*PTOT*) attribuito a ciascuna offerta e uguale al punteggio tecnico (*Pt*) sommato al punteggio economico (*Pe*):

PTOT = Pt + Pe

dove:

Pt = somma dei punti tecnici;

Pe = punteggio attribuito all'offerta economica.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

Propedeuticamente all'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica, la commissione giudicatrice può auto vincolare la discrezionalità attribuitale dai criteri di valutazione stabiliti dal bando di gara, senza modificare in alcun modo questi ultimi ma, a ulteriore garanzia della trasparenza del percorso motivazionale che presiede all'attribuzione dei punteggi per le offerte, può specificare le modalità applicative di tale operazione, sempre che ciò non integri una modifica sostanziale dei criteri di valutazione e dei fattori di ponderazione fissati nel bando. È vietato alla commissione giudicatrice enucleare sub criteri non previsti dal bando e avulsi da quelli stabiliti nella *lex specialis* che comportino l'alterazione del peso di quelli contemplati dal disciplinare. È invece consentito alla commissione effettuare una declinazione dei criteri e dei sub criteri e della loro valorizzazione.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

In conformità all'art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un'applicazione che consenta ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza, con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata prevista dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 120 giorni.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE TECNICA"

La prima seduta pubblica avrà luogo <u>il giorno 27/07/2021</u>, <u>alle ore 15.30</u> in modalità da remoto secondo le modalità che verranno comunicate tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra data e/o ora successivi, che saranno comunicati ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente.

Parimenti, le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma telematica e pubblicate sul Profilo del Committente.

Il seggio di gara, nella prima seduta pubblica, in applicazione della facoltà di inversione procedimentale prevista **dall'art. 133, comma 8**, del Codice, procederà, in successione:

- a) allo sblocco di tutte le offerte pervenute;
- b) all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In tale seduta non si procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo/punto 17.1.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, verranno resi noti i punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e si darà atto delle eventuali esclusioni dal lotto dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. Nella stessa seduta il RUP procederà allo sblocco della Busta Amministrativa.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio

complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla qualità.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" ed "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti dopo della relativa riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Operatore e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. APERTURA DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Concluse le operazioni di cui al precedente paragrafo, il RUP procede a:

- a) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare nei confronti del primo e del secondo aggiudicatario.
- b) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
- c) Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) Redigere il provvedimento che determina le eventuali esclusioni nonché il provvedimento di aggiudicazione.

Di tale atto sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato entro (cinque) giorni. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. Il termine di cui al presente comma è comunque da intendersi come non perentorio.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 8 comma 1 lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, si procede alla stipulazione e all'esecuzione del contratto previa acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria, anche quando l'accertamento è eseguito da un soggetto che non risulti censito salvo il successivo recesso dal contratto, laddove sia accertata dopo la stipulazione del contratto la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al d.lgs. 159/11. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori prestatori di servizi e esecutori di lavori di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 190/2012, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia,

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento si chiudono le operazioni di gara e si trasmettono alla Stazione Appaltante tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all'articolo 21, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP (o dalla Commissione Giudicatrice) al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'Operatore cui la Stazione Appaltante ha deciso di aggiudicare l'Accordo Quadro.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
- 2) richiedere laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d) del codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente,

comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente punto n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3 dell'articolo 3 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dal D.L. n. 77/2021, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni.

l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulata prima di 35 giorni **(stand still)** dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

l'Accordo Quadro è stipulata secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del Codice.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

L'Impresa è tenuta ad assicurare il personale alle proprie dipendenze contro gli infortuni, nonché a renderlo edotto riguardo ai rischi ai quali può essere esposto. L'impresa è altresì responsabile per gli eventuali danni, di qualsiasi natura, che i propri dipendenti o collaboratori, nello svolgimento dell'attività del servizio, dovessero arrecare a beni o persone (ad es. dipendenti).

L'Impresa è altresì responsabile di eventuali danni, di qualsiasi natura, che dovessero incorrere ai propri dipendenti nello svolgimento dell'attività del servizio, o per cause ad essa inerenti. L''Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate al Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 5.500,00 Iva inclusa. La stazione appaltante comunicherà al Committente l'importo effettivo delle suddette spese.

In caso di ritardato rimborso, sul relativo importo sono applicati gli interessi legali con decorrenza dal 61° giorno e senza necessità di messa in mora.

In caso di mancato o incompleto rimborso il relativo importo è portato in detrazione del primo pagamento in acconto per la prestazione resa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso la Stazione appaltante il contratto di subappalto, inviandone copia anche all'Amministrazione contraente.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, come modificato dal DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualore l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si rimanda all'allegato 12 "Elenco personale attualmente impegnato".

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 679/2016 in materia di privacy, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi inoltrando apposita istanza mediante la Piattaforma telematica.